



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

### FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Richiesta economica:

commissioni di attivazione pro quota:

€ 934,51 (totale) / 120 (totale rate) x 72 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 560,71

commissioni di gestione (incluse spese originate da coperatura assicurativa) costo incasso rate pro quota:

€ 2.312,62 (totale) / 120 (totale rate) x 72 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.387,57 - già rimborsate in Conteggio estintivo: € 1.375,82 = € 11,75

commissioni rete esterna pro quota:

€ 182,70 (totale) / 120 (totale rate) x 72 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 109,62

spese istruttoria/notifica pro quota:

€ 450,00 (totale) / 120 (totale rate) x 72 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 270,00

**Totale rimborso € 952,08**

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.



Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invocata dal ricorrente al fine di ottenere il rimborso di tutte le voci commissionali, non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in quanto:

a) il chiaro tenore letterale dell'art. 125-sexies impone il rimborso dei soli costi riferiti ad attività di durata ed in tal senso è stato univocamente interpretato dal regolatore secondario e dalla giurisprudenza interna;

b) la sentenza citata è irrilevante ai fini che ci occupano in quanto priva di efficacia diretta nel nostro ordinamento, così come la direttiva di cui la stessa ha fornito autorevole interpretazione (Trib. Napoli n. 10489/19 e n. 2391/20);

c) non sussiste, del resto, un obbligo di interpretazione conforme alla sentenza in quanto ciò si risolverebbe in una interpretazione contra legem del diritto nazionale e, come tale, non ammessa neppure dal diritto europeo;

d) un'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non potrebbe comunque applicarsi a fattispecie pregresse perché ciò violerebbe il principio della certezza del diritto (art. 6, § 3 TUE), il diritto di proprietà (inteso come pacifico godimento dei propri beni, ai sensi dell'art. 17 § 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) nonché le regole della concorrenza di cui agli artt. 101 e ss. TFUE in ragione delle macroscopiche differenze in punto di termini di prescrizione tra i diversi paesi dell'Unione Europea;

e) inoltre, la sentenza Lexitor lascia aperte delle questioni che dovrebbero essere fatte oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, prima di poter giungere alla conclusione dell'immediata efficacia della sentenza in commento;

f) in ogni caso, la diretta efficacia della sentenza non porterebbe a considerare ripetibili le "commissioni rete esterna" in quanto la stessa si riferisce ai soli costi che l'intermediario impone unilateralmente e non invece ai costi che subisce da parte dei terzi;

- alla luce di tutto quanto sopra riportato non risulta condivisibile la decisione 26525/19 del Collegio di coordinamento, che risulta peraltro più severa delle stesse indicazioni dell'Autorità di Vigilanza del 4.12.2019, laddove quest'ultima invita gli intermediari a rimborsare tutti i costi connessi soltanto con riferimento ai rapporti in essere, escludendo dal rimborso le commissioni di intermediazione;

- per quanto attiene specificamente le commissioni rete esterna, le stesse costituiscono la remunerazione dell'agente in attività finanziaria e corrispondono esattamente all'importo fatturato da quest'ultimo, tanto che può dirsi che il costo in questione sia stato integralmente e definitivamente sostenuto; oltre a rivestire natura up front, la loro restituzione apparirebbe ingiustificata in quanto si tratta di costi addebitati da terzi: sul punto, si rinvia a Collegio di Roma, decisioni n. 1983, 2052, 2055 e 2782/20;

- per quanto riguarda le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, queste corrispondono ad oneri up front, sostenuti integralmente all'atto della stipula del contratto e non possono essere oggetto di rimborso;

- per quanto riguarda le commissioni di gestione, all'atto dell'estinzione anticipata ne è stata riconosciuto il rimborso per l'importo di 1375,82 euro, come previsto in contratto.

In conclusione chiede quindi:

Voglia codesto Ill.mo Collegio:

- respingere il presente ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di



Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in



relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espreso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel luglio 2018, in corrispondenza della rata n. 48/ n. 120, sulla base di conforme conteggio estintivo e conforme quietanza.

Per quanto riguarda le singole commissioni di cui il ricorrente chiede il rimborso, si deve rilevare che la voce C (commissioni attivazione) deve qualificarsi come up front, stante il riferimento alle "attività preliminari e di perfezionamento del prestito" (cfr. Coll. Bologna, n. 19632/19: «Le "commissioni di attivazione" vengono considerate di natura up-front in quanto il termine "intermediazione" è collegato (tramite un "pertanto") ad "attività



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

preliminari e di perfezionamento del prestito”»), e pertanto devono essere rimborsate con il criterio della curva degli interessi.

Per quanto riguarda le commissioni di gestione (lett. D), secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, le stesse vengono rimborsate con il criterio pro rata temporis (contrattualmente previsto) applicato all'intero importo delle commissioni stesse (senza dedurre le “spese fisse” di 50 euro, non chiaramente identificate).

La voce E (spese istruttoria/notifica), sono da qualificare come up front e, quindi, da restituire secondo la curva degli interessi.

La voce F (commissioni rete esterna), sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, viene ritenuta di natura up front e, quindi, da rimborsare secondo la curva degli interessi.

Alla luce di quanto sopra, alla luce dei rimborsi già effettuati, il ricorrente ha diritto al rimborso della somma di euro 257,00 come risulta dalla seguente tabella e arrotondata in base alla nuova disciplina ABF.

rate complessive	120	rate scadute	48					
rate residue	72	TAN	5,20%	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
Denominazione		% rapportata al TAN	38,61%					
<i>Commissioni di gestione e costo incasso rate</i>				1.712,62 €	Recurring	1.027,57 €	1.375,82 €	-348,25 €
<i>Commissioni rete esterna</i>				182,70 €	Up front	70,54 €		70,54 €
<i>Commissioni di attivazione</i>				934,51 €	Up front	360,82 €		360,82 €
<i>spese istruttoria/notifica</i>				450,00 €	Up front	173,75 €		173,75 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>256,86 €</b>

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 257,00 (duecentocinquantesette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI